

Oggetto: Beni in godimento ai soci e ai familiari.

Premessa

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 mirano a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore a fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal mercato.

L'agente di commercio è interessato dalle novità introdotte in materia di tassazione dei beni in uso ai soci.

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuino qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Comunicazione beni in uso ai soci

Per la prima applicazione della norma si dovrà presentare un'unica comunicazione per i beni concessi in uso nel 2011 e nel 2012, da inviare esclusivamente attraverso il canale telematico entro il prossimo **2 aprile 2013**. Poi la comunicazione dovrà essere effettuata entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Tale comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nella comunicazione dovranno essere elencati in modo distinto i beni (classificati in sei categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili, altri beni) dati in uso a titolo gratuito o verso corrispettivo al socio.

Non occorre effettuare la comunicazione per i beni rientranti nella categoria altri beni se il loro valore non supera i **3.000 euro** (al netto di IVA).

Certificazione

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali relative ai beni in godimento ai soci o ai familiari devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Viene altresì precisato che in assenza di apposita certificazione scritta con data certa, il contribuente può comunque diversamente dimostrare l'esistenza dell'accordo (ad es. mediante bonifici bancari o assegni).

Imprenditore individuale

Nel caso dell'imprenditore individuale, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, ha volutamente esteso l'applicazione delle disposizioni relative ai beni in godimento ai soci anche a tale soggetto che utilizza a fini privati i beni intestati alla sua impresa commerciale.

Vi rientra, a titolo esemplificativo, la situazione di un rappresentante di commercio che utilizza parzialmente ai fini privati (es.: il sabato e la domenica), l'autovettura relativa all'impresa.

I beni dell'impresa oggetto di applicazione degli adempimenti in esame, sono:

- i beni strumentali;
- i beni-merce;
- gli immobili-patrimonio (es.: unità immobiliari);

Per l'imprenditore individuale, si devono considerare inerenti all'impresa i beni riportati:

- nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria;
- nel libro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

In capo alla ditta individuale la norma prevede l'indeducibilità di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento (ad es. le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione, gli ammortamenti ...).

Una deroga è riconosciuta nel caso in cui il Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) preveda già una limitazione alla deducibilità dei costi come per le autovetture e la telefonia fissa o mobile.

In tal caso, per l'impresa, l'indeducibilità dei costi relativi all'autovettura ed alla telefonia fissa o mobile rimane al 20%.

In capo al titolare della ditta individuale la norma attribuisce un reddito diverso da tassare nel caso in cui i beni relativi all'impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato.

Rientrano in questa fattispecie i casi in cui non vi è alcun corrispettivo o un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ottenibile in una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

Tale reddito sarà pari alla differenza tra il valore di mercato (ad esempio: per le autovetture esso è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI; per gli immobili è pari al canone di locazione che dovrebbe essere confermato da una stima di un esperto) ed il corrispettivo annuo pagato dall' utilizzatore all'impresa per la concessione in godimento del bene.

Per evitare un fenomeno di doppia imposizione il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore deve essere ridotto dei costi, legati al bene, indeducibili per l'impresa.

Di seguito riportiamo l'esempio di un agente di commercio, imprenditore individuale, che possiede un'autovettura utilizzata promiscuamente per la propria attività e per fini personali.

Modello Autovettura	Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm-2, 105 cv
Costo chilometrico dalle tabelle ACI	0,461
Valore fringe benefit annuale (30% di 15.000 km) = Valore di mercato	2.074 €
Costi sostenuti (carburante, assicurazione, manutenzioni)	9.300 €
Quota di costi indeducibili (20% dei costi sostenuti)	1.860 €
<u>Reddito diverso che l'imprenditore dovrà tassare =</u>	
- Valore di mercato	2.074
- Corrispettivo pattuito per il bene in godimento	0 €
- Quota di costi indeducibili (20% dei costi sostenuti)	1.860 €
<u>Reddito diverso che l'imprenditore dovrà tassare nel quadro RL mod. UNICO 2013 PF</u>	214 €

Società di persone e di capitali

Per quanto concerne l'attività svolta in forma societaria tale disciplina non viene applicata se i beni sono utilizzati dai soci in qualità di amministratori o dipendenti.

Risulta opportuno redigere (comunque entro fine anno) verbali assembleari o contratti da cui risulti in modo inequivocabile l'assegnazione all'amministratore o al dipendente.

Al contrario, se la società attribuisce in uso i beni a soci che non rivestono ulteriori qualifiche si applicherà la disciplina in oggetto.

In capo alla società la norma prevede le stesse regole in vigore per le imprese individuali.

Il maggior reddito derivante dall'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l'utilizzo del bene.

In capo al socio utilizzatore si determina un reddito diverso da assoggettare a tassazione dato, anche in questo caso, dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pagato alla società per l'utilizzo del bene stesso.

A titolo esemplificativo, esponiamo il caso di una società di persone in cui un solo socio, con una partecipazione del 30%, utilizza un bene dato in godimento dalla società.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione, il 30% dei costi indeducibili per la società vengono imputati a riduzione del reddito diverso attribuito al socio utilizzatore.

Conclusione

Infine la norma stabilisce l'applicazione della sanzione del 30% in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare.

Si applica, invece, la sanzione "residuale" da 258 a 2.065 euro se:

- i costi relativi al bene concesso in godimento non sono stati dedotti dall'impresa;

- il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore di mercato del diritto di godimento senza aver effettuato la predetta comunicazione.

E' possibile l'annullamento della comunicazione e l'invio di una comunicazione sostitutiva entro il termine di **30 giorni** dalla data indicata nella ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta trasmissione dei dati.